

Avv. Antonino di Somma

Viale Europa, 184
80053 Castellammare di Stabia (Na)
Tel. e Fax 081.8705994

COPIA

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.p.c.

(con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.)

La sig.ra Savino Maria Rosaria, nata a Pompei (NA) il 05.09.1968 (C.F.:

SVNMRS68P45G813L), ivi residente alla via Crapolla II, 74 - domiciliata

presso lo studio dell'avv. Antonino di Somma (C.F.:

DSMNNN70E10C129M, telefax n. 0818705994, PEC

antonino.disomma@forotorre.it) ed elett.te dom.ta presso il suo studio in

Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 184, che la rappresenta e difende

per procura posta in calce al presente atto.

IN FATTO

La prof.ssa Savino Maria Rosaria vincitrice di concorso pubblico per titoli ed

esami per l'abilitazione all'insegnamento classe di concorso A046 ex A019,

avendo partecipato al piano straordinario di assunzione, ai sensi dell'art.1,

comma 98, lettera c), della legge 13.7.2015 n. 107, per l'anno scolastico

2015/2016, è stata assunta dal MIUR, in qualità di docente di scuola

secondaria di secondo grado - posto sostegno- con contratto a tempo

indeterminato, con decorrenza giuridica 01.09.2015, stipulato in data

25.11.2015 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, avendo

come sede di assegnazione provvisoria l'Istituto Pascal di Pompei (NA)

(doc. 1e 2).

A seguito delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 alle

quali la ricorrente, in virtù dell'obbligo imposto dalla richiamata legge

107/2015, art. 1 comma 108, ha partecipato il MIUR le comunicava tramite

mail del 31.08.2016 di averle assegnata la sede definitiva nell'ambito

TOS0000017 - ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara - presso l'I.I.S.

"Paolo Belmesseri" di Pontremoli (MS). (doc. 3)

Indi la ricorrente per poter assistere la madre presentava domanda di assegnazione provvisoria ed otteneva dall'USP di Napoli, considerato il suo diritto di precedenza, l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2016/2017 presso l'Istituto "Cesaro-Vesuvius" di Boscoreale (NA).

La ricorrente al fine di ottenere il ricongiungimento con i propri genitori con i quali risiede ha presentato per l'anno scolastico 2017/2018 domanda di mobilità interprovinciale su posto di sostegno, mediante il sistema messo a disposizione del MIUR - ossia la piattaforma IOL (id est: Istanze on line), alla quale ha allegato (come risulta anche dallo stesso modello prodotto agli atti e riconosciuto in tale fase dallo stesso MIUR), seppur il sistema al punto 29 relativo alle precedenze non le consentiva di esprimere la precedenza ex art. 33 L.104/92, idonea documentazione attestante il suo diritto di precedenza ex art. 33 della legge n. 104/1992, in quanto assiste in modo continuativo ed esclusivo la madre Merolla Anna portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, L.104/92, indicando come prima preferenza il liceo "E. Pascal" di Pompei, sito nel comune di residenza della madre e poi nell'ordine altre 4 scuole site nei comuni limitrofi, nonché 9 ambiti della Regione Campania ed infine tutta la provincia di Napoli (doc. 4).

Sennonché all'esito delle operazioni di mobilità interprovinciali, il MIUR omettendo di valutare il diritto di precedenza ex art. 33 L. 104/92, di cui la ricorrente era ed è titolare e che le avrebbe consentito di ottenere, il trasferimento in una della sedi tra quelle indicate nella domanda di mobilità



più vicina a quella di residenza della propria genitrice o comunque nella provincia di Napoli le comunicava tramite mail del 20.07.2017 che la sua domanda di trasferimento non era stata accolta.

Quindi, in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2017/2018 la ricorrente proprio in considerazione del grave handicap della madre alla quale come detto presta assistenza in modo esclusivo e continuativo, ha partecipato al bando per l'assegnazione provvisoria interprovinciale presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, a seguito del quale sempre in virtù del diritto di precedenza, questa volta preso in considerazione dal MIUR ha ottenuto dall'USP di Napoli l'assegnazione provvisoria per il solo corrente anno presso l'Istituto "Cesaro-Vesuvius" di Boscoreale (NA), dove presta attualmente servizio, il che ai sensi dell'art. 413, comma 5, c.p.c., radica la competenza territoriale presso il Tribunale del Lavoro di Torre Annunziata (doc. 4).

Alla luce di quanto sopra esposto il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento interprovinciale richiesto dalla ricorrente in uno degli istituti indicati o in mancanza in un istituto sito nella provincia di Napoli, come indicato nella domanda di mobilità, per omesso riconoscimento del diritto di precedenza di cui all'art. 33 L.104/92, è illegittimo, ingiusto e lesivo dei suoi diritti soggettivi. Valgono, a riguardo, le seguenti considerazioni

DIRITTO

1- Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione della legge 5.2.1992 n. 104 e smi, in particolare dell'art. 33, anche in combinato disposto con il D.Lgs 16.4.1994 n. 297 e con la legge 13.7.2015 n. 107.
Errore nei presupposti di fatto. Illegittimità del mancato

riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 33 L.104/92 nelle operazioni di mobilità interprovinciale. Contraddittorietà ed illogicità manifesta. Illegittimità/nullità "in parte qua" del CCNI dell'11.04.2017 e dell'O.M. n. 221/2017 di pari data. Violazione del diritto soggettivo.

L'art 13, punto V del CCNI mobilità del 11.04.2017 precisa: "... Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra provincie diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità."

Tale disposizione normativa che non ha consentito ai docenti che assistono i genitori in situazioni di gravità di usufruire nella mobilità interprovinciale del diritto di precedenza - realizzando così un'ingiustificata ed ingiusta disparità di trattamento tra quelli che hanno partecipato alla mobilità provinciale ai quali il diritto è stato riconosciuto e quelli che, invece, hanno partecipato alla mobilità interprovinciale - è illegittima in quanto viola norme di legge imperative: **legge n.104/1992, in particolare l'art. 33, in combinato disposto con il T.U n. 297/1994.**

Invero, la legge 104/1994 all'art. 33, comma 5, stabilisce che: "il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

Mentre, nel settore scolastico l'art. 601 del D.Lgs. 16.4.1994 n. 297, al primo comma, espressamente prevede che: "Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al



presente testo unico”; ed al comma 2, che “Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.”

Orbene la suindicata previsione normativa del CCNI mobilità 2017/2018 e dall'O.M n. 221/2017, che esclude la *precedenza nei trasferimenti interprovinciali* per i docenti che assistono il genitore con *handicap grave* ponendo in tal modo su due piani differenti i docenti interessati dalla due fasi di mobilità - quella provinciale e quella interprovinciale - non trova alcun fondamento all'interno del quadro normativo di riferimento, né all'interno della Legge 104/92, né all'interno del T.U. in materia scolastica (D.Lgs. 297/1994).

Né potrebbe essere altrimenti anche in considerazione della “*ratio*” della legge n. 104/1992, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata, nonché attua e tutela il diritto costituzionale della salute correlato al diritto costituzionale del lavoro, il quale non può trovare compromissione alcuna da altre leggi di carattere particolare e da norme contrattuali o regolamentari, come il CCNI dell'11/04/2017 e l'O.M. n. 221/2017, che ne dispone l'attuazione.

D'altronde la legge n. 104/1992 ha la finalità di tutelare in via generale ed eccezionale le persone portatrici di handicap e, come tale, in quanto espressione dei principi fondamentali sanciti dagli art. 2 e 3 della Costituzione, prevale sulle altre disposizioni di legge che non possono non tenerne conto. Per cui, tale disposizione legislativa trova immediata applicazione in materia di lavoro, ed in particolare in materia di accesso al

lavoro e di mobilità e trasferimento, anche se queste non la richiamano espressamente.

Il contratto integrativo nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla L. 104/1992, del dipendente che assiste un familiare disabile. Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall'art. 33 L.104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra queste "situazioni" ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia devono passare in secondo piano di fronte al diritto del disabile all'assistenza. Seppur è indiscutibile che il contratto collettivo risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, questo non può comportare che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché in tal caso questo diritto verrebbe conculcato dalla mera enunciazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro. Ne discende, quindi, che non è consentito ad alcuna norma, meno che mai regolamentare e/o pattizia (contenute nella contrattazione collettiva) porsi in contrasto e/o, comunque, disciplinare mitigandolo un tale diritto assoluto, ed ove ciò accadesse una tale norma dovrebbe ritenersi pacificamente nulla e/o, comunque, inefficace e "*tamquam non esset*" e andrebbe, pertanto, disapplicata ex art. 1418 C.c. Ciò posto, nel caso di specie, tenuto conto di quanto sopra, deve ritenersi



palese l'illegittimità del CCNI sulla mobilità 2017/2018 dell'11/04/2017 (approvato con l'O.M. n. 221/2017 di pari data) che non rispetta affatto la suddetta normativa, laddove prevede l'applicazione della precedenza in questione solo per la mobilità provinciale e non anche per la mobilità interprovinciale con la conseguenza che l'O.M. n. 221/2017 che ne dispone l'attuazione e la citata norma pattizia, sono illegittimi e vanno disapplicati.

Sta di fatto però che, illegittimamente ed in dispregio della normativa sopra richiamata il citato art. 13 del CCNI dell'11/04/2017, da una parte, riconosce degna di tutela la posizione del docente titolare della precedenza ex art. 33 L.104/92, in quanto assiste il genitore portatore di handicap grave, anche se poi, contraddittoriamente ed illogicamente, e quindi illegittimamente, riconosce tale diritto al docente, all'interno della sola fase di mobilità provinciale, snaturandone in tal modo la natura di diritto soggettivo assoluto.

Ed allora deve concludersi che, non solo in via generale per i principi costituzionali sottesi dalla legge quadro n. 104/1992, ma anche in base alla legislazione scolastica il docente titolare di diritto di precedenza, di cui agli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992, che partecipa alle operazioni di mobilità ha diritto di scelta della sede, nelle operazioni di mobilità, in via assoluta ed anche indipendentemente dal punteggio e, meno che mai, di asserite ed illegittime fasi (provinciale ed interprovinciale).

Ne consegue che ai sensi dell'art. 1418 c.c deve dichiararsi la nullità parziale del CCNI sulla mobilità 2017/2018 del 11.04.2017 (art. 13 punto V), in quanto illegittimo per contrasto con norma imperativa di legge, laddove nei trasferimenti interprovinciali nega il diritto di precedenza ai docenti che assistono il proprio genitore affetto da handicap grave (si vede in tal senso:

Tribunale di Brindisi sez. Lav. ordinanza n. 16314/17 del 20.09.2017;

Tribunale di Messina sez. lav. ordinanza n. 62/2017 del 31.08.2017;

Tribunale di Cagliari sez. lav. ordinanza n. 12060/2017 del 07.09.2017;

Tribunale di Messina sez. lav. ordinanza n. 24/2017 del 07.08.2017;

Tribunale di Ravenna sez. Lav. ordinanza n. 2882/2017 del 12.09.2017;

Tribunale di Genova sez. Lav. ordinanza del 20.09.2016; Tribunale di Vercelli sez. Lav. ordinanza n. 48/2017 del 12.01.2017; n. 3 ordinanze del Tribunale di Roma sez. Lav. del 14.09.2017).

Tutto quanto sopra esposto e dedotto, la Sig.ra Savino Maria Rosaria, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria azione ed eccezione rigettata:

1) in via preliminare autorizzare la notifica ai contro interessati, destinatari di trasferimento nella provincia di Napoli o in uno degli istituti richiesti dalla ricorrente nella domanda di mobilità, ex art. 151 cpc, (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e/o anche dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli;

2) accertare e dichiarare - anche previa parziale disapplicazione del CCNI dell'11.04.2017 e dell'O.M. n. 221/2017 di pari data in quanto illegittimi nelle parti indicate nel ricorso - il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento in primis presso il liceo "E. Pascal" di Pompei indicato nella domanda di mobilità come prima scelta, in quanto comune di residenza del soggetto disabile grave, o in uno degli istituti scolastici o degli ambiti in



base all'ordine indicato nella domanda di mobilità o comunque nella provincia di Napoli sempre come richiesto nella domanda di mobilità, in base ai posti disponibili e senza discriminazione alcuna, nel rispetto del diritto di precedenza spettante "ex lege";

3) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione della ricorrente e a tutela del suo diritto soggettivo, ordinando all'USP di Napoli e/o all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e/o al MIUR, per quanto di competenza, di provvedere all'assegnazione della sede spettante di diritto, nel rispetto della sua precedenza prevista dall'art. 33, L. 104/1992.

4) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre IVA, C.p.A. e rimborso al 15% forf. delle spese

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Si depositano i seguenti documenti:

1) contratto di immissione in ruolo;

2) decreto di assegnazione di sede provvisoria presso il liceo "E. Pascal" di Pompei;

3) copia mail di assegnazione sede definitiva ambito TOS0000017 - Territoriale di Lucca e Massa Carrara - presso l'Istituto "P.Belmesseri" di Pontremoli (MS);

4) domanda di mobilità 2017/2018, con allegata la documentazione prodotta e consistente in:

a) dichiarazione di unico referente;

b) dichiarazione del soggetto disabile con allegato -documento di riconoscimento;	
c) n. 3 dichiarazioni dei parenti che non sono in grado di assistere il disabile, corredati dai documenti di riconoscimento;	
d) residenza anagrafica;	
e) verbale della commissione medica di accertamento dell'Handicap di riconoscimento L.104/92 art. 3, comma 3;	
5) decreto di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2017/2018 presso l'Istituto "Vesuvius" sede di Boscoreale;	
6) certificato di servizio rilasciato dall'Istituto "Cesaro-Vesuvius" di Torre Annunziata;	
7) copia ordinanza n. 2882/2017 del 12.09.2017 del Tribunale di Ravenna sez. Lav.;	
8) copia ordinanza n. 16314/17 del 20.09.2017 del Tribunale di Brindisi sez. Lav.;	
9) copia ordinanza del 20.09.2016 del Tribunale di Genova sez. Lav.;	
10) copia ordinanza n. 48/2017 del 12.01.2017 del Tribunale di Vercelli sez. Lav.;	
11) copia ordinanza n. 24/2017 del 07.08.2017 del Tribunale di Messina sez. lav.;	
12) copia ordinanza n. 62/2017 del 31.08.2017 del Tribunale di Messina sez. lav.;	
13) copia ordinanza n. 12060/2017 del 07.09.2017 del Tribunale di Cagliari sez. lav.;	
14) n. 3 copie di tre ordinanze del 14.09.2017 del Tribunale di Roma sez. Lav.;	

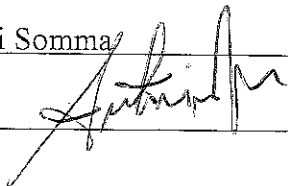


15) CCNI

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile, che ricade in materia di lavoro, il contributo unificato è pari ad € 259,00=

Torre Annunziata,

Avv. Antonino di Somma



Io sottoscritta Maria Rosaria Savino, nata a Pompei (NA) il 05.09.1968 (C.F.: SVNMR568P45G813L), ivi residente alla via Crapolla II, 74, conferisco mandato all'avv. Antonino di Somma, del foro di Torre Annunziata, per rappresentarla e difenderla nel processo civile innanzi al Tribunale di Torre Annunziata contro MIUR ed altri, in ogni sua fase e grado, comprese quelle cautelari e incidentali. Conferisco le più ampie facoltà ivi comprese quelle di spiegare domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, rinunciare agli atti ed accettare l'altrui rinuncia; promuovere procedimenti monitori, esecutivi ed atti ad essi preliminari; proporre e/o resistere a procedure di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, proporre impugnazioni, anche incidentali, opposizioni, procedimenti cautelari e relativi reclami; delegare le funzioni procuratorie, nominare, revocare e sostituire a sé altri procuratori, assistere l'Ufficiale Giudiziario in esecuzioni forzate, rappresentarmi in tutte quelle udienze in cui si dovesse rendere necessaria la comparizione personale delle parti, deferire e riferire giuramento decisorio. Lo autorizzo altresì all'utilizzo e al trattamento dei nostri dati sensibili personali (D.Lgs.vo 196/2003) al fine di tutelare al meglio il diritto vantato e per qualsivoglia necessità derivante dal processo di cui al presente atto. Ritengo sin d'ora per rato e fermo il suo operato senza bisogno di ulteriore ratifica e/o conferma.

Maria Rosaria Savino

del e/
Antonino di Somma